

SPETT.LE PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

ESPOSTO

Bilancio al 31.12.2005 della Società ASAM S.p.a., con sede in Milano V. Santa Radegonda, 8, C.F. e n. iscr. Reg. Imprese Milano 11537380153 – differimento ad esercizi successivi dell'imputazione di costi per oneri finanziari all'esercizio di competenza – violazione dei principi contabili di correlazione e di competenza

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica, il sottoscritto Giovanni De Nicola nato a (...) il e residente in Via, nella sua qualità di **consigliere provinciale della Provincia di Milano** e nell'ambito della sue funzioni pubbliche ha provveduto ad esaminare il Bilancio al 31.12.2005 della società "ASAM S.p.a.", in quanto società partecipata dalla Provincia di Milano al 99%, con sede in Milano V. Santa Radegonda, 8, (C.F. e n. iscr. Reg. Imprese Milano 11537380153), ed i relativi documenti accompagnatori che lo compongono, regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese di Milano,

ESPONE ALLA S.V. QUANTO SEGUE

PREMESSO CHE

- La società "A.S.A.M. S.P.A." è posseduta dalla Provincia di Milano al 99% ed è quindi una società a partecipazione pubblica;
- la provincia di Milano ha utilizzato la società "A.S.A.M. S.P.A." con sede in Milano V. Santa Radegonda, 8, C.F. e n. iscr. Reg. Imprese Milano 11537380153 per acquisire il 15% delle azioni di MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI SPA vendute in data 29.07.2005 dal Gruppo Gavio;
- l'ammontare complessivo del finanziamento necessario ad effettuare tale operazione è pari ad € 240.000.000,00 circa, finanziato interamente da BANCA INTESA;
- a garanzia di tale finanziamento, oltre alla concessione del pegno sul 99% delle azioni di A.S.A.M. S.p.a. , sono state concesse in pegno tutte le azioni di "MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI SPA" di proprietà della A.S.A.M. SPA (15%) e quelle di proprietà della provincia di Milano (38,2%);
- il bilancio della società "ASAM S.p.a." è stato regolarmente approvato dall'assemblea in data 21.04.2006;
- la distribuzione dei dividendi per l'anno 2006 deliberata dalla società partecipata "MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI S.p.a." è stata approvata soltanto in data 10.05.2006, quindi soltanto successivamente all'approvazione del bilancio della "ASAM S.p.a." che invece è avvenuta in data 21.04.2006;

CONSIDERATO CHE

1. la società "ASAM S.p.a." nel corso del 2005 non ha realizzato alcun ricavo (in bilancio infatti l'ammontare è pari a € zero);
2. la posta dell'attivo "*immobilizzazioni finanziarie*", composta unicamente dal costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione posseduta dalla società (appunto il 15% della MILANO SERRAVALLE-MILANO

TANGENZIALI SPA), ammonta a complessivi € 240.353.252, in cui sono compresi oneri accessori per € 1.538.872; a tal proposito giova ricordare che il principio contabile n. 20 emesso dai consigli dei dottori commercialisti e dei ragionieri prevede che, per le partecipazioni immobilizzate, gli oneri accessori sono costituiti principalmente dai costi di intermediazioni bancarie e finanziarie e dalle spese di consulenza corrisposte a professionisti (la nota integrativa non evidenzia la natura di tali oneri accessori pur essendo di notevole importo);

3. la voce del conto economico **“Interessi passivi ed altri oneri finanziari”** ammonta incomprensibilmente **ad euro zero** (vedi pagina 7 del bilancio) **pur in presenza di un finanziamento bancario di circa 260.000.000,00** (vedi nota integrativa a pagina 17) e di altri debiti verso fornitori e terzi i quali hanno, normalmente, il “deprecabile difetto” di generare la maturazione di interessi passivi;
4. gli **interessi passivi**, non esposti in bilancio tra i costi (ammontanti ad **euro 2.928.372,00**), secondo quanto indicato in nota integrativa (vedi pagina 14), sono **tutti confluire nella voce “ratei e risconti attivi”**, in forza di un presunto rispetto del principio di correlazione di costi e ricavi.

A tale proposito, giova ricordare che il principio contabile n. 11 “Bilancio d’esercizio – finalità e postulati”¹, al paragrafo sulla “competenza”, al fine di determinare con esattezza la corretta applicazione del principio di correlazione, prevede che lo stesso si possa **applicare per “associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi” e che, al contrario, non possa essere applicato e debba esservi invece imputazione al conto economico quando vi siano costi “associati al tempo”**.

Il significato letterale della parola correlazione è: “la relazione tra due elementi di cui uno richiama necessariamente l’altro”.

Il principio contabile, per correlare un costo ad un ricavo, esige che il costo sia la “causa” ed il ricavo sia il suo “effetto” (necessario). L’esempio citato dai principi contabili è quello della provvigione: è consentito spostare all’esercizio successivo il costo delle provvigioni relative alla raccolta di un ordine se la vendita si realizza nell’anno successivo. Il motivo di tale spostamento all’esercizio successivo è dovuto al fatto che il costo provvigionale per la raccolta dell’ordine di vendita sorge solo se viene realizzata anche la vendita. Senza il realizzarsi della vendita non sorge infatti alcun diritto dell’agente alla maturazione di una provvigione per l’ordine che ha raccolto.

¹ Principio contabile n. 11 - “Bilancio d’esercizio – finalità e postulati”, documento approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità, paragrafo sulla “competenza”, punto 2, pagina 15:

“I costi devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi costi siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

a) per associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi. L’associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente (come nel caso delle provvigioni) o sulla base di assunzioni del flusso dei costi (fifo, lifo o medio);

b) per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall’ammortamento;

c) per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo”.

Nel caso della società ASAM S.p.a., gli amministratori applicano il principio contabile di correlazione al costo per interessi passivi maturati nell'anno 2005, correlandolo con il ricavo generato nel 2006 dalla distribuzione del dividendo e spostandolo all'esercizio successivo. Si vuole in sostanza affermare che il costo per interessi passivi non sarebbe sorto se non vi fosse stata la distribuzione del dividendo l'anno successivo (così come non vi può essere il costo per la provvigione senza il realizzarsi della relativa vendita). Questo però sarebbe vero solo se la maturazione degli interessi passivi per l'anno 2005 fosse stata correlata alla distribuzione dei dividendi da parte della società controllata, se cioè vi fosse stato il diritto della banca a percepire gli interessi passivi solo in caso di distribuzione del dividendo.

Gli interessi passivi sono invece un costo non correlabile a ricavi in quanto non possono esserne la "necessaria causa". La loro **maturazione è invece "associata al tempo" e prescinde dalla distribuzione del dividendo da parte della società controllata, per tale ragione non può essere differito ad anni successivi.**

5. oltre a quanto sopra precisato circa l'applicazione del principio di correlazione, per meglio giustificare il rinvio all'esercizio successivo del costo degli oneri finanziari (euro 2.928.372,00), nella nota integrativa (pagina 14), viene inoltre precisato che: *"la competenza degli interessi passivi è posticipata al primo esercizio (2006) in cui si manifesteranno i relativi primi potenziali ricavi (eventuali dividendi della partecipata "Serravalle" acquisita nel 2005)".*

Si evidenzia però che:

- a) la redazione della nota integrativa deve forzatamente risalire quantomeno al **22 marzo 2006**. Il codice civile infatti prevede che il bilancio debba essere consegnato al Collegio Sindacale 15 giorni prima del deposito in sede dello stesso e che, in seguito, accompagnato dalla relazione dei sindaci al bilancio, debba restare depositato nella sede della società per almeno i 15 giorni precedenti la data dell'assemblea. I tempi complessivamente richiesti prevedono quindi che l'approvazione della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione avvenga almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea;
- b) in base al calcolo di giorni sopra evidenziato, risulta evidente come l'affermazione indicata nella nota integrativa al Bilancio ASAM, che appare senz'altro essere "impegnativa" per gli amministratori, risulterebbe essere stata formulata e trascritta ben prima della data in cui la società "MILANO SERRAVALLE S.p.a." ha poi deliberato la distribuzione dei dividendi (10 maggio 2006);
- c) alla data di redazione della nota integrativa non pare quindi che vi fosse alcuna delibera della società partecipata "MILANO SERRAVALLE S.p.a." che conferisse certezza di poter contare sulla distribuzione di un dividendo nel corso dell'anno 2006;

Si ricorda come il bilancio debba essere redatto applicando i principi contabili di “certezza”, “veridicità” e “competenza” dei dati indicati.

Appare evidente che, seguendo il principio esposto dagli amministratori della “ASAM S.p.a.” nella loro nota integrativa al bilancio, in caso di mancata distribuzione dei dividendi da parte della partecipata “MILANO SERRAVALLE S.p.a.” nell’anno 2006, sarebbe stato possibile spostare nuovamente la competenza degli interessi passivi maturati nel 2005 e nel 2006 all’anno 2007, e così via di anno in anno, fino all’esercizio in cui, finalmente (e, si aggiunge, forse), sarebbero stati distribuiti i dividendi da parte della partecipata. Spingendo fino al paradosso il principio esposto dagli amministratori ASAM nella loro nota integrativa, in caso di mancata distribuzione dei dividendi da parte di “MILANO SERRAVALLE SPA”, i costi per interessi passivi potrebbero essere rinviati *sine die*, senza mai avere la loro imputazione a conto economico il che sembra apparire poco conciliabile con i principi contabili sopra esposti.

6. un ulteriore motivo contrario alla tesi della liceità del differimento degli interessi passivi all’esercizio successivo è dato da quanto affermato dal principio contabile n. 20 “Titoli e partecipazioni”. Tale principio, a proposito della valutazione delle partecipazioni immobilizzate (vedi il punto 3.1 a pagina 23 del principio contabile ²), afferma infatti che: *“Eventuali interessi passivi corrisposti a fronte di una dilazione di pagamento non possono essere considerati oneri accessori”*. E’ del tutto evidente che, dichiarando l’impossibilità di considerare gli interessi passivi come oneri accessori al costo della partecipazione, il principio contabile vieta in modo rigoroso la “capitalizzazione” degli interessi passivi nel costo della partecipazione (con il conseguente aumento del costo della stessa). In altre parole il principio contabile, vietando la capitalizzazione, intende vietare il differimento ad esercizi successivi del costo per interessi passivi sostenuto per la “dilazione” di pagamento (e cioè riconducibile all’acquisizione della partecipazione).

Il differimento all’esercizio successivo degli interessi passivi attuato nel bilancio 2005 della ASAM S.p.a. sembra avere alcune analogie con la capitalizzazione degli interessi passivi e quindi aspetti contrastanti con il principio contabile suesposto.

7. si evidenzia come **l’effetto diretto della mancata imputazione a costi dell’anno 2005 dell’ammontare degli interessi passivi** deciso dagli amministratori di ASAM, **sia stato evidentemente quello di far conseguire alla ASAM Spa una minore perdita di bilancio (pari ad euro 2.928.372)**. La perdita a

² Principio contabile n. 20 - “Titoli e partecipazioni”, documento approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità, capitolo sulle “partecipazioni immobilizzate”, pagina 23:

“3. La valutazione del costo delle partecipazioni immobilizzate

3.1. Il criterio del costo e il suo significato

Per costo s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli oneri accessori.

Gli oneri accessori sono costituiti di solito da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, ossia commissioni e spese, imposte di bollo, ecc. Possono comprendere, nel caso d’acquisto di pacchetti significativi, costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di fattibilità e/o di convenienza all’acquisto. Eventuali interessi passivi corrisposti a fronte di una dilazione di pagamento non possono essere considerati oneri accessori.”

bilancio risulta infatti essere di euro 117.228. A questo risultato già negativo, imputando i costi per interessi passivi rinviati al 2006 pari ad euro 2.928.372, si sarebbe conseguita una perdita complessiva superiore ai 3 milioni di euro (esattamente pari ad euro 3.045.600). La conseguenza di questo risultato estremamente negativo sarebbe stata quella di azzerare completamente il patrimonio netto comprensivo del capitale sociale (il patrimonio netto della società,, prima della perdita 2005, ammontava ad euro 475.674). Tale situazione avrebbe richiesto, ai sensi dell'art. 2447 C.C., la convocazione "senza indugio" da parte degli amministratori dell'assemblea degli azionisti per deliberare sulle modalità di copertura della perdita e la ricostituzione del capitale sociale entro i limiti di legge (minimo di euro 120.000). In assenza della "copertura" della perdita la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione (secondo alcuni autori e parte della giurisprudenza, la liquidazione si avrebbe anche senza il passaggio formale della delibera di "messa in liquidazione" della società).

I soci avrebbero dovuto quindi mettere "mano al portafoglio" e provvedere a versare i seguenti importi:

- a) euro 2.452.698 per la copertura della perdita, già al netto dell'importo del patrimonio netto (2.928.372 – 475.674 = 2.452.698);
- b) euro 120.000 per la ricostituzione al minimo del capitale sociale, o euro 516.400 qualora si fosse voluto ricostituire il capitale sociale originario.

Tale quadro avrebbe comportato un esborso complessivo quindi, a carico della Provincia di Milano, di circa 2,6 milioni di euro circa (fino a 3,1 milioni di euro nel caso di ricostituzione del capitale sociale ad euro 516.400).

8. **il mancato versamento del denaro per la copertura della perdita e la ricostituzione del capitale sociale** da parte dei soci della società ASAM S.p.a. ha senz'altro generato per la stessa un maggior onere per interessi passivi che, nel futuro, **agirà negativamente sulla società, peggiorandone i risultati economici dei prossimi esercizi.**

CHIEDE

All'Ill.ma S.V. di esaminare la fattispecie esposta ricercandone gli eventuali estremi di reato, con particolare riferimento all'art. 2621 C.C. (False comunicazioni sociali) e, in ragione della condizione di società partecipata da ente pubblico, anche dell'art. 2622 C.C. (False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori).

Milano, ottobre 2006

Giovanni De Nicola

Allegati:

1. Bilancio al 31.12.2005 e nota integrativa della "ASAM S.p.a."
2. Relazione sulla gestione al 31.12.2005 della "ASAM S.p.a."
3. Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31.12.2005 della "ASAM S.p.a."

4. Verbale assemblea ordinaria del 21.04.2006 di approvazione del Bilancio al 31.12.2005 della "ASAM S.p.a."